

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

Oggetto: Reg. (UE) 1151/2012, art. 31, Reg. (UE) 665/2014 e DM 26.07.2017 – Utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” – Approvazione elenco prodotti aggiornato al 31.12.2022

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

### DECRETA

- di approvare l’elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, di cui all’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e al Reg (UE) n. 665/2014, aggiornato al 31.12.2022 e allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR 573/16 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all’indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna;
- di trasmettere il presente decreto alle aziende interessate e l’elenco dei prodotti aggiornato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste come previsto dall’art. 5, comma 1, del DM 26.07.2017.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. *(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)*

*Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
*(Francesca Severini)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento*

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 655/2014 della Commissione che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
- DM Mipaaf n. 51167 del 26 luglio 2017 recante disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti;
- DM Mipaaf del 20 luglio 2018 recante ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale;
- DDPF 53/DMC del 17.11.2017 con il quale è stato approvato un avviso pubblico per l'applicazione della suddetta normativa nella Regione Marche;
- DDPF 10/DMC del 22.01.2021 con il quale è stato approvato l'elenco dei prodotti aggiornato al 31.12.2020;
- DM Mipaaf n. 0121565 del 14 marzo 2022 recante modifica del DM 51167 del 26 luglio 2017.

### *Motivazione*

L'Unione europea, con Reg. 1151/2012, ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi un valore aggiunto. In particolare, l'art. 31 ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riservata ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato per i quali sia le materie prime che gli alimenti provengano da zone di montagna e, nel caso di alimenti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna. Il citato regolamento all'art. 2, paragrafo 2, prevede altresì che l'indicazione facoltativa non si applichi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 tra i quali è compreso anche il vino benché lo stesso sia un prodotto agricolo destinato al consumo umano elencato nell'allegato I del Trattato.

Il regolamento delegato 665/2014 della Commissione ha codificato alcune situazioni puntuali con particolare riferimento ai prodotti di origine animale, ai mangimi, ai prodotti dell'apicoltura, ai prodotti di origine vegetale, agli ingredienti e alle operazioni di trasformazione che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna in un raggio delimitato non superiore a 30 km. In relazione a quest'ultimo aspetto, il regolamento dà facoltà agli stati membri di porre taluni limiti all'applicazione della regola.

Con DM n. 51167 del 26 luglio 2017 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato le disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti e ha approvato la modulistica che gli operatori dovranno utilizzare per la comunicazione alle regioni (e contestualmente al Ministero nel caso di avvalimento di una o più deroghe relative alle operazioni di trasformazione) per l'utilizzo dell'indicazione "prodotto di montagna" su una o più categorie di prodotti. Con successivo DM 20 luglio 2018 sono state emanate ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.

Il DM n. 0121565 del 14 marzo 2022 ha modificato il DM n. 51167, in particolare per i vincoli stabiliti dall'articolo 3, comma 3, inerenti alle deroghe, che si sono rivelati troppo restrittivi per il settore latte e prodotti lattiero caseari a causa della scarsa disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e poco redditizia la trasformazione delle materie prime; il limite, inizialmente fissato a 10 km, è stato pertanto modificato innalzandolo a 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facoltà di deroga.

Con DDPF 53/DMC del 17.11.2017, la PF Programmazione, Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata aveva approvato l'avviso pubblico per l'applicazione della normativa relativa all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" nella Regione Marche; in particolare, si prevedeva che la PF avrebbe ricevuto le domande attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), con possibilità di



accesso da parte degli operatori in qualsiasi momento dell'anno mediante le credenziali di accesso, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA.

Il citato decreto prevede che, una volta effettuata la verifica preliminare delle condizioni minime dichiarate dai richiedenti, in particolare la loro coerenza con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione, il procedimento verrà concluso sulla base degli elementi a disposizione. Come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26 luglio 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione trasmetterà al Ministero l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riferito all'anno solare precedente limitatamente alle domande la cui verifica si sia conclusa con esito positivo. Entro il 31 luglio di ogni anno verranno trasmesse le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto alle informazioni inviate a gennaio.

Con DDPF n. 10/DMC del 22.01.2021 è stato approvato l'elenco regionale dei prodotti aggiornato al 31.12.2020.

Nel corso dell'anno solare 2021 è pervenuta una sola istanza (domanda ID SIAR n. 57477), ancora oggi sospesa, in quanto l'operatore non ha provveduto a chiarire quanto richiesto con lettera di integrazione ns. prot. 1410568 del 16.11.2021. Non è stato pertanto predisposto l'elenco regionale aggiornato al 31.12.2021 non essendo sopraggiunte modifiche a quanto già approvato con DDPF n. 10/DMC del 22.01.2021.

Nel corso dell'anno solare 2022, è pervenuta, nel rispetto delle modalità indicate dal citato DDPF 53/DMC del 17.11.2017, una nuova comunicazione ai fini dell'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (domanda ID SIAR n. 63507). Tale domanda è stata istruita con esito positivo tramite la compilazione della check list presente su SIAR e acquisita al protocollo tramite Paleo. La domanda si riferisce, oltre che al miele, anche ai prodotti polline e cera d'api che non possono fregiarsi dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in quanto tale denominazione è destinata esclusivamente ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato UE. Pertanto l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" potrà essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai prodotti elencati nel citato allegato 1.

### *Esito dell'istruttoria*

Per quanto sopra esposto, si propone

- di approvare l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e al Reg (UE) n. 665/2014, aggiornato al 31.12.2022 e allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR 573/16 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna;
- di trasmettere il presente decreto alle aziende interessate e l'elenco dei prodotti aggiornato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26.07.2017.

Il responsabile del procedimento  
(*Ferruccio Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

- Elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 ed al Reg. 665/2014, aggiornato al 31.12.2022

